



ASSOKNOWLEDGE

CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita la Associazione delle imprese che operano nel settore della produzione, trasferimento e gestione della conoscenza.

La denominazione è "ASSOKNOWLEDGE".

L' Associazione rappresenta: le Imprese che si occupano della Formazione delle Risorse Umane, (scolastica, universitaria, post-universitaria, aziendale), I Centri di Ricerca, Le Università Aziendali, Le Divisioni Risorse Umane e Ricerca e Sviluppo delle Imprese, Le Imprese di Selezione e Valutazione delle Risorse Umane, Le Imprese di Gestione dei Canali di Comunicazione del Mercato del Lavoro, Le Imprese di Knowledge Management, Le Imprese di Tutela della Proprietà Intellettuale, Le Imprese di Intermediazione della Conoscenza.

Assoknowledge, con sede legale in Roma, aderisce come Associazione di Categoria alla Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federazione di primo grado della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e ne adotta il logo, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In conseguenza di ciò, l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 2 – SCOPI

In linea con le disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema e nel rispetto delle competenze delle altre associazioni aderenti, del mandato ricevuto dai soci e nei limiti del presente Statuto, l'Associazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi complessivi del settore per tutti i problemi tecnico-economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente lo riguardano a livello nazionale, comunitario ed internazionale. A tal fine fra gli scopi dell'Associazione rientrano:

- 1) favorire e promuovere il progresso del settore nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale;
- 2) rappresentare gli interessi trasversali del settore nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;
- 3) promuovere i valori culturali distintivi del settore costituendone un riferimento per la crescita culturale, strategica e innovativa; favorire e sostenere lo sviluppo delle imprese del settore nella creazione, nell'organizzazione e nell'impiego delle risorse professionali avanzate, che ne costituiscono il valore principale; promuovere lo sviluppo del mercato nel rispetto dell'etica professionale e dei valori di libertà di concorrenza e d'impresa; migliorare le condizioni operative delle Imprese e delle Istituzioni rappresentate, anche mediante proposte di legge e di normative;

- 4) promuovere il ruolo collettivo del comparto nei confronti delle imprese, del mercato istituzionale pubblico e privato, della società civile; A tal fine, l'Associazione sviluppa la comunicazione, l'immagine, l'influenza, il riconoscimento, l'affermazione e la presenza del settore in tutte le sedi opportune nazionali e comunitarie; effettua ricerche, studi, monitoraggi e dibattiti relativamente agli scenari d'interesse complessivo del settore; offre alle pubbliche istituzioni la disponibilità delle sue competenze professionali;
- 5) promuovere e coordinare l'attività dei propri soci, assumendo ogni efficace iniziativa di confronto sui temi di interesse comune, potenziando la coesione organizzativa interna e sviluppando l'efficiente funzionamento dell'Associazione attraverso un ordinato evolversi dei rapporti associativi;
- 6) promuovere l'aggregazione delle Imprese del settore sul Territorio, contribuendo a migliorare: la promozione istituzionale regionale e lo sviluppo di iniziative e network interregionali;
- 7) svolgere, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, le seguenti funzioni di servizio a favore dei singoli soci e di loro interesse:
 - assistenza, a livello nazionale e comunitario, sul piano tecnico-economico, promozionale, relazionale e organizzativo-logistico anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere specifico e/o generale;
 - informazione, consulenza e comunicazione;
 - ricerche, studi e monitoraggio di scenari con focus specifici, organizzazione di dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi strategici;
 - elaborazione di elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei propri soci, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
 - altre attività ausiliarie a favore dei propri soci aventi per oggetto anche il trasferimento di conoscenza;
- 8) sviluppare azioni in materia sindacale e di lavoro, con l'obiettivo di rappresentare le esigenze delle Imprese aderenti;

Con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza qualificata di cui al presente Statuto, l'Associazione può variare i propri scopi.

L'Associazione non ha natura commerciale e non può perseguire scopi di lucro. Le attività di natura commerciale che verranno attivate sempre nell'interesse dei propri soci, saranno demandate alla propria struttura operativa Assoknowledge Servizi S.c.a.r.l..

L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura economica, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – SOCI

ART. 3 – REQUISITI, AMMISSIONE E DURATA

Sono membri di diritto dell'Associazione i "soci promotori" rappresentati da quelle Imprese e Persone che hanno concorso all'ideazione, costituzione e promozione dell'Associazione stessa.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di "soci aggregati", soggetti diversi dalle Imprese, operanti nell'area di competenza dell'Associazione che, pur condividendo obiettivi e finalità generali dell'Associazione, non abbiano i requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria ma che abbiano elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi, sempre che gli stessi non siano associati ad altra organizzazione operante, con scopi analoghi, al di fuori del sistema confederale.

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente e/o legale rappresentante del richiedente, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice etico confederale.

A cura della Federazione, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, le Imprese aderenti all'Associazione, in qualità di soci effettivi, saranno iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale.

Le domande di adesione in qualità di socio all'Associazione vengono approvate dal Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di ricevimento del contributo associativo.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.; per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga altresì al pagamento dei contributi come previsto al successivo articolo 5. L'eventuale cambio di denominazione da parte dell'associato non estingue il rapporto associativo.

I rappresentanti delle Imprese associate devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI

Le Imprese associate in qualità di soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. I soggetti associati in qualità di soci aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza che verranno poste in essere dall'Associazione.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

Le Imprese e i soggetti associati devono comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari per poter consentire all'Associazione di procedere sia all'aggiornamento del Registro delle Imprese tenuto dalla Confederazione, che al libro soci dell'Associazione stessa.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale e di utilizzare il logo dell'Associazione previa autorizzazione dell'Associazione stessa e nei limiti previsti dall'apposito regolamento confederale.

ART. 5 – CONTRIBUTI

Gli oneri contributivi dei soci dell'Associazione sono definiti tramite apposita Delibera contributiva predisposta dalla Giunta; sono finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi, e sono articolati in:

- a) una quota annuale fissa dovuta da tutti gli associati, comprensiva della quota annuale di competenza spettante a Confindustria;
- b) un contributo volontario variabile articolato in 3 (tre) fasce: basso, medio e alto. Detto contributo sarà funzione della volontà dell'associato di contribuire all'attività dell'Associazione stessa.
- c) I servizi che realizzano gli obiettivi di cui ai punti 7 e 8 dell'Art 2 saranno, in linea di massima, oggetto di dettagliate quantificazioni separate.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le modalità fissate dalla Delibera contributiva.

I nuovi soci versano la quota annuale di cui alla lettera a) entro un mese dalla loro ammissione.

Ai soci che non abbiano adempiuto agli obblighi contributivi di cui al presente articolo entro il termine stabilito nella delibera contributiva e non si siano messi in regola entro i novanta giorni successivi a tale termine, non sono attribuiti i diritti di voto in Assemblea e in Giunta né è loro attribuito il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo il successivo Art 13. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 6 – SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- c) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, da esercitarsi nei modi previsti dall'Art 3 del presente Statuto;
- b) per recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del presente Statuto;
- c) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui all'Art 3 del presente Statuto;
- d) per scioglimento dell'Associazione;
- e) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti né dal versamento delle quote maturate che vanno pagate secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini statutari o di comunicazione di cessazione di attività, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) il Collegio dei Probiviri;

Sono articolazioni operative dell’Associazione:

- a) il Comitato di Presidenza;
- c) i Gruppi di Filiera.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci.

Dispongono di voti in Assemblea i soci. Essi possono designare, ciascuno, fino ad un massimo di 2 (due) delegati che dispongono congiuntamente dei voti spettanti al socio stesso.

E’ peraltro facoltà dei soci di consentire la ripartizione dei voti tra i propri delegati purché a fronte di comunicazione scritta inviata all’Associazione almeno 5 giorni prima della riunione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

I voti spettanti a ciascun socio sono determinati in ragione dei contributi associativi di cui all’Art 5 commi “a” e “b”, versati per l’anno precedente. A tal fine, viene calcolato un “quorum” dividendo per mille l’ammontare complessivo dei contributi associativi riscossi per l’anno che precede la seduta assembleare. A ciascun socio viene quindi assegnato - sulla base del contributo effettivamente versato - un voto per ogni “quorum” o sua frazione superiore alla metà. Ogni socio dispone comunque di almeno un voto.

Ai soci iscritti in corso d’anno è attribuito un solo voto.

Non sono ammessi a partecipare all’Assemblea i soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi.

ART. 10 – RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all’anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori

contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età, mediante lettera spedita anche tramite posta elettronica diretta a ciascun socio, al suo domicilio elettivo, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante fax, telegramma o posta elettronica con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

ART. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 12 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea, secondo le modalità prevista dal presente Statuto:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- b) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) eleggere i componenti della Giunta;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) approvare il bilancio consuntivo;
- g) approvare il budget dell'Associazione;

- h) modificare il presente Statuto;
- i) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 13 – GIUNTA

La Giunta è composta:

- a) dai componenti il Consiglio Direttivo;
- b) dai Presidenti dell'Associazione non più in carica;
- c) fino ad un massimo di 30 (trenta) membri eletti dall'Assemblea secondo il seguente criterio di ripartizione numerica o proporzionale:
 - fino ad un massimo di 12 (dodici) – 4/10 (quattro decimi) membri eletti tra i nominativi indicati dai “soci promotori”;
 - fino ad un massimo di 12 (dodici) – 4/10 (quattro decimi) membri eletti tra i nominativi indicati dai “soci effettivi”;
 - fino ad un massimo di 6 (sei) – 2/10 (due decimi) membri eletti tra i nominativi indicati dai “soci aggregati”;

I componenti della Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Tutti i membri della Giunta devono essere rappresentanti di soci che abbiano corrisposto, e corrispondono, il contributo volontario variabile di fascia bassa di cui alla lettera b) dell'Art 5.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, la Giunta può cooptare, con voto a scrutinio segreto, nuovi componenti da sottoporre alla ratifica della prima Assemblea utile.

ART. 14 – RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Giunta è convocata dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di video-comunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audio-conferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e quelli che nel corso dell'intero anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono altresì

rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni dovutamente motivate.

Le deliberazioni della Giunta vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta.

Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri. Possono inoltre assistere ai lavori i Dirigenti dell'Associazione.

Il Presidente può altresì estendere l'invito, senza diritto di voto, a soggetti non componenti la Giunta in relazione agli argomenti da trattare.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta:

- a) deliberare sulle questioni di politica tecnico-economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, in linea con le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- b) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) nominare la Commissione di designazione del Presidente di cui al successivo articolo 19;
- d) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dall'articolo 19 e i Vice Presidenti;
- e) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo e ratificare i Consiglieri Incaricati di cui all'Art 16;
- f) istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, i Gruppi di Filiera;
- g) stabilire gli importi delle fasce del contributo volontario basso, medio ed alto;
- h) esaminare e approvare il progetto di bilancio consuntivo, con la relativa relazione, redatto dal Consiglio Direttivo e proporre lo stesso all'Assemblea per la sua approvazione;
- i) esaminare ed approvare il budget dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- j) predisporre la Delibera contributiva per l'anno successivo, indicando gli importi e le modalità di versamento, sulla base del budget e proporre la stessa all'Assemblea per la sua approvazione;
- k) esaminare e approvare il Programma di Attività dell'Associazione;
- l) fare richiesta, qualora lo ritenga opportuno, di convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria, con le modalità previste dall'articolo 10;
- m) applicare le sanzioni previste dall'articolo 6;
- n) sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e approvare i regolamenti di esecuzione dello Statuto, il regolamento riguardante il referendum per le modifiche statutarie;
- o) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali;
- p) esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi della Federazione.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dai Presidenti dell'Associazione non più in carica;
- c) dai Vice Presidenti dell'Associazione;
- d) da un massimo di 2 (due) Consiglieri incaricati su proposta del Presidente, la cui nomina sia stata approvata dalla Giunta;
- e) fino ad un massimo di 20 (venti) membri eletti dalla Giunta secondo il seguente criterio di ripartizione numerica o proporzionale:
 - fino ad un massimo di 8 (otto) – 4/10 (quattro decimi) membri eletti tra i nominativi indicati dai “soci promotori”;
 - fino ad un massimo di 8 (otto) – 4/10 (quattro decimi) membri eletti tra i nominativi indicati dai “soci effettivi”;
 - fino ad un massimo di 4 (quattro) – 2/10 (due decimi) membri eletti tra i nominativi indicati dai “soci aggregati”.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere rappresentanti di soci che abbiano corrisposto, e corrispondono, il contributo volontario variabile di fascia media di cui alla lettera b) dell'Art 5.

I componenti del Consiglio Direttivo riportano nel Consiglio le strategie e le proposte elaborate nell'ambito dei Comitati di Settore e degli altri comitati o organismi in cui sono impegnati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e si ricostituisce in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

I componenti del Consiglio, che non facciano già parte della Giunta dell'Associazione, entrano a far parte della stessa.

Nel caso uno o più componenti vengano a mancare, o perdano i necessari requisiti durante il biennio in carica, sono sostituiti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio.

ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un quinto dei componenti in carica.

E' ammesso l'utilizzo di sistemi di video-comunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audio-conferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le deliberazioni del Comitato vengono attestate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine quale, a titolo esemplificativo, il Programma di Attività dell'Associazione stessa;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- d) predisporre il progetto di bilancio consuntivo e la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni della Giunta;
- e) predisporre il budget dell'Associazione e proporre lo stesso alla Giunta per la sua approvazione;
- f) deliberare l'eventuale compenso per Revisori dei Conti;
- g) deliberare sulle domande di adesione;
- h) proporre alla Giunta l'istituzione dei Gruppi di Filiera;
- i) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi, attività ed obiettivi;
- j) nominare i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui l'Associazione è chiamata a partecipare, scegliendoli tra i soci che abbiano corrisposto, e corrispondono, il contributo volontario variabile di fascia alta di cui alla lettera b) dell'Art 5.
- k) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- l) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l'attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
- m) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- n) nominare e revocare, il Direttore Scientifico e, su proposta di quest'ultimo, il Direttore Generale dell'Associazione.

ART. 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta nomina, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli

eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Giunta una o più indicazioni, sulle quali decide la stessa Giunta a scrutinio segreto, indicando il candidato da sottoporre all'Assemblea.

Alla Giunta devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le candidature appoggiate da tanti soci che dispongano di almeno il 15 (quindici) per cento dei voti in Assemblea.

Il Presidente designato dalla Giunta deve essere eletto in Assemblea, con voto a scrutinio segreto. In caso di voto negativo dell'Assemblea, entro i successivi 30 (trenta) giorni la Giunta deve designare un nuovo candidato o procedere a costituire una nuova Commissione di designazione.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e scade in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio del secondo anno dispari successivo alla sua elezione

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può conferire incarichi su specifiche tematiche ai componenti del Consiglio Direttivo o della Giunta e può, inoltre, delegare, ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcuni dei suoi poteri, anche conferendo delega di Tesoriere, e assegnare specifiche procure per il compimento di singoli atti nell'ambito della ordinaria attività. Tali mandati vengono comunque assolti d'intesa con il Presidente stesso.

Al fine di assicurare un indirizzo unitario e uno stretto coordinamento delle attività associative, è costituito il **Comitato di Presidenza**, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dall'eventuale Tesoriere .

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 20 – VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti dell'Associazione sono:

- a) Fino a 3 (tre) membri, eletti dalla Assemblea, secondo i seguenti criteri
 - 1 (uno) membro eletto tra i nominativi indicati dai "soci promotori";
 - 1 (uno) membro eletto tra i nominativi indicati dai "soci effettivi";
 - 1 (uno) membro eletto tra i nominativi indicati dai "soci aggregati".

- b) Fino a 2 (due) membri eletti dalla Giunta secondo i seguenti criteri
 - 1 (un) membro eletto tra i nominativi indicati dai soci che hanno corrisposto il contributo volontario di fascia media di cui alla lettera b) dell'Art 5;

- 1 (un) membro eletto tra i nominativi indicati dai soci che hanno corrisposto il contributo volontario di fascia alta di cui alla lettera b) dell'Art 5.

Su proposta del Presidente, approvata dalla Giunta, può essere nominato un ulteriore Vice Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Presidente può indicare un Vice Presidente Vicario. In alternativa, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

Per i Vice Presidenti il mandato è biennale, con scadenza in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari, ed è rinnovabile.

In caso di cessazione del Presidente, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.

ART. 21 – GRUPPI DI FILIERA

La Giunta può istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, "Gruppi di Filiera" ai quali possono aderire i soci che abbiano interesse ai lavori della funzione di filiera o di mercato in questione.

I Gruppi di Filiera affrontano problematiche comuni alle singole rappresentanze di filiera elaborando strategie e proposte da sottoporre agli Organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può aderire ad uno o a più Gruppi di Filiera, nei quali designa formalmente propri rappresentanti, attraverso i quali può partecipare alle delibere dei Gruppi con gli stessi diritti di voto spettanti allo stesso in Assemblea Generale. Nel caso di partecipazione a più Gruppi, il socio dovrà indicare, all'atto dell'adesione ad ognuno di essi, come suddividere i diritti di voto complessivamente spettanti allo stesso.

I rappresentanti di ciascun Gruppo nominano, al loro interno, un Presidente ed un Vicepresidente – con mandato biennale rinnovabile fino a due volte - che coordinano i lavori.

I Gruppi di Filiera, che non hanno personalità giuridica autonoma dall'Associazione, organizzano autonomamente i propri lavori, informando il Consiglio Direttivo delle istanze e delle proposte. A tal fine il Consiglio Direttivo potrà predisporre apposito regolamento comune a tutti i Gruppi di Filiera.

Il Presidente (o, con sua esplicita delega, il Vice Presidente) convoca le riunioni del Gruppo almeno due volte l'anno di propria iniziativa, o quando lo richieda un quinto dei componenti.

ART. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista aperta o con almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Fermo restando il numero massimo di due preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo, diverso da quelli riportati nella lista.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o Revisore di altra Associazione confederata o di Confindustria.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 23 – PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, 3 (tre) Probiviri, scelti tra i nominativi indicati dai Soci Promotori, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Spetta parimenti ai Probiviri l'interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma di regolamento dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dall' Art 6 (sulle sanzioni), la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Il funzionamento del Collegio è fissato in apposito Regolamento.

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sociali - fatte salve quelle di Proboviro, Revisore dei Conti e Direttore Scientifico - sono riservate ai soci, secondo quanto di seguito specificato.

Per rappresentanti dei soci si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dei soci, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

I rappresentanti decadono automaticamente dalle cariche sociali quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

Le cariche di Presidente, Proboviro e Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.

Per l'individuazione dei componenti degli Organi sociali, si fa riferimento ai contributi versati di cui alle lettere a) e b) dell'Art 5. L'identificazione dei soci che hanno corrisposto i contributi riferiti a tali fasce è verificata in occasione dell'Assemblea annuale, sulla base di quanto corrisposto sia l'anno precedente che l'anno in corso.

L'assenza di contestazioni riguardanti i contributi associativi è condizione necessaria per la nomina, elezione e mantenimento delle cariche sociali.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto stabilito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto disposto dal successivo articolo 26.

ART. 25 – DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del/dei nome/nomi indicato/indicati dai Soci promotori. Il Direttore Scientifico coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, ed è il vertice della struttura operativa dell'Associazione. Spetta al Direttore Scientifico la scelta del suo Vice e del Direttore Generale che, funzionalmente, riportano allo stesso. Il Direttore Scientifico partecipa di diritto a titolo consultivo alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

Il Direttore Scientifico presiede la funzione scientifica dell'Associazione e, inoltre, svolge di massima le seguenti attività:

- a. elabora le linee programmatiche in merito all'attività scientifica dell'Associazione;
- b. presenta proposte al Consiglio Direttivo ed esamina i programmi e progetti scientifici.

Potrà essere eletto Direttore Scientifico esclusivamente una persona di alta qualificazione scientifica e professionale, che risponda per le sue caratteristiche specifiche agli scopi ed alle esigenze dell'Associazione.

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Scientifico, sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione, esegue gli atti d'ordinaria amministrazione previsti dai programmi approvati dagli Organi sociali.

In assenza del Direttore Generale, le funzioni che lo stesso avrebbe svolto, saranno svolte dal Direttore Scientifico.

Nell'ambito del budget dell'Associazione, Il Direttore Generale propone l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale.

TITOLO IV – FONDO COMUNE, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 26 – FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui Art 5 del presente Statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 27 – BUDGET

Per ciascun anno solare il budget è esaminato e approvato dalla Giunta e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il documento è composto da:

- a) stato patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
- b) rendiconto economico di sintesi, per origine;
- c) rendiconto finanziario.

ART. 28 – BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta esamina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo-

Il documento è composto da:

- a) relazione organizzativa;
- b) rendiconto economico;
- c) stato patrimoniale;
- d) struttura della partecipazioni in società controllate e collegate;
- e) prospetto delle fonti e degli impieghi.

La Giunta deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Rendiconto economico e Stato patrimoniale devono essere raffrontati con il budget dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento federale.

TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, su proposta della Giunta, con almeno i 3/4 (tre quarti) della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con almeno i 3/4 (tre quarti) della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 30 – SCIoglimento

Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ALLEGATO ALLO STATUTO REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI PROBIVIRI

Ai fini della risoluzione delle controversie, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia stessa, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 3 (tre) Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è il rimanente Probiviro con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli Art 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri federali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Federazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

ALLEGATO ALLO STATUTO NORME TRANSITORIE

In sede di approvazione del presente nuovo Statuto, l'Assemblea provvede ad eleggere un Presidente il cui mandato si concluderà con l'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo anno dispari successivo alla sua elezione.

Il Presidente avrà un tempo di mesi 3 (tre), dalla data della sua elezione, per provvedere a convocare la prima Assemblea secondo le regole del nuovo Statuto. Sarà facoltà dell'Assemblea, nel caso in cui il Presidente non avrà ancora terminato, con l'ausilio della struttura, lo sviluppo della base associativa, di prorogare il termine del regime transitorio.

Nel periodo intercorrente tra la data della sua elezione e quella in cui si terrà la successiva Assemblea, il Presidente potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per esplicito mandato conferitogli dalla Assemblea che lo ha eletto.

In particolare egli potrà:

- deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci;
- definire l'ammontare dei contributi associativi;
- decidere, assumendo sulla sua persona, le attribuzioni della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Tutte le deliberazioni e decisioni che saranno assunte dal Presidente dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea successiva alla sua elezione.

Il Presidente potrà inoltre, apportare al nuovo Statuto le necessarie modifiche per correggere le eventuali incongruenze che dovesse riscontrare nella gestione operativa. Nella eventualità che si rendesse necessaria tale ipotesi, egli dovrà convocare, congiuntamente all'Assemblea Ordinaria, anche un'Assemblea Straordinaria per ratificare le eventuali modifiche statutarie.

Il presente regime transitorio si rende necessario per consentire alla struttura di realizzare un corretto sviluppo della base associativa prima di procedere al pieno coinvolgimento dei soci nel funzionamento dell'Associazione stessa.

Il nuovo Statuto è stato strutturato, infatti, per favorire il più ampio coinvolgimento di una grande base associativa, condizione che si intende realizzare nel corso dei 12 (dodici) mesi successivi alla sua approvazione.